

CITTÀ DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 13

del 29-30.03.2004

O G G E T T O:

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni – 1[^] FASE: Istituzione del Canone di Concessione per l'Occupazione a mezzo Impianti Pubblicitari. Disciplina ed Approvazione della relativa tariffa.

L'anno duemilaquattro il giorno ventinove/trenta del mese di marzo nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 25.03.2004 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Giuseppe Amato - Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Carlo Lentini Graziano – Segretario Generale**.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso:

MINERVINI TOMMASO - SINDACO - Presente

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
SALLUSTIO Cosmo A.	si		LUCANIE Leonardo	si	
CENTRONE Pietro		si	SASSO Maria	si	
PETRUZZELLA Pantaleo	si		MINUTO Anna Carmela	si	
SPADAVECCHIA Giacomo	si		DE ROBERTIS Mauro	si	
RAFANELLI Domenico	si		SPADAVECCHIA Vincenzo	si	
DE BARI Giuseppe D.co	si		SIRAGUSA Leonardo		si
AMATO Mario	si		CIMILLO Benito		si
SECONDINO Onofrio	si		DE GENNARO Giovannangelo	si	
SCARDIGNO Girolamo A.	si		AMATO Giuseppe	si	
PANUNZIO Pasquale	si		DI GIOVANNI Riccardo	si	
GIANCOLA Pasquale	si		MINERVINI Corrado	si	
DI MOLFETTA Michele	si		FIorentini Nunzio C.		si
DE PALMA Damiano	si		ZAZA Antonello		si
DE NICOLO' Giuseppe	si		ANGIONE Nicola	si	
PIERGIOVANNI Nicola	si		BALESTRA Giuseppe	si	

Presenti n. 26 Assenti n. 05

*Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale per poter validamente deliberare in **seconda** convocazione, dichiara aperta la seduta.*

Sono, altresì, presenti in aula l'Assessore al Patrimonio – Dott. Mauro Magarelli, il Dirigente del Settore Fiscalità Locale ed Economico Finanziario – Dott. Giuseppe Lopopolo e il Presidente del Collegio dei Revisori del Comune – Rag. A. Fiumefreddo.

Dell'intero dibattito registrato su nastro magnetico è reso verbale a parte.

Si premette che sull'argomento è stata svolta la relazione dall'Assessore al Patrimonio – Dott. Mauro Magarelli, nella precedente seduta del Consiglio Comunale, tenutasi il 23 marzo 2004, prima che la seduta stessa fosse dichiarata deserta per sopravvenuta mancanza del numero legale.

Introdotta l'argomento all'O.d.G. dal Presidente intervengono i Consiglieri Sallustio, Minervini C., de Robertis, Centrone, De Palma, Zaza, Sasso, Fiorentini, in risposta a richieste di chiarimenti il Dott. Lopopolo e il Segretario Generale - Dott. Lentini ed in replica lo stesso Assessore relatore, Dott. Mauro Magarelli.

Si da atto che nel corso del dibattito essendo stati accolti alcuni emendamenti allo schema di deliberazione depositato in cartella, tra cui la “non applicazione” nel caso di specie della TOSAP per superficie e spazi gravati da “canone concessorio” previsto dall’art. 17, comma 63, della L. 127/97, il Presidente invita il Rag. Fiumefreddo – Presidente del Collegio dei Revisori del Comune ad integrare il parere sulla proposta di deliberazione nel “testo finale”. Il Rag. Fiumefreddo, preso atto della proposta di deliberazione, nel testo finale così come emendato in aula, a modifica del parere reso con nota del 22.03.2004 con n. 13319 di prot., esprime sulla stessa “parere favorevole incondizionato” del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, stante l’applicabilità dell’art. 17, comma 63, della legge n. 127/1997 che da facoltà ai Comuni di stabilire la non applicazione della TOSAP per le superficie e gli spazi gravati da canoni concessori;

(Si da atto che durante l’esame del provvedimento sono entrati in aula i Consiglieri Fiorentini, Cimillo, Siragusa, Centrone, Zaza e sono usciti i Consiglieri Scardigno e Amato M.. Consiglieri presenti n. 29).

Intervengono, infine, per dichiarazione di voto i Consiglieri De Bari, Sallustio, Centrone, Minuto, Panunzio, Minervini C., Piergiovanni, Fiorentini, Zaza e Lucanie).

Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione il provvedimento in oggetto nel testo finale, così come modificato in aula e stante l’esito favorevole da atto che

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 23 del D. Lgvo n° 285 del 30 Aprile 1992 e s. m. i. (nuovo codice della strada) disciplina la collocazione degli impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse; detta collocazione è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada; nell'interno dei centri abitati la competenza é del Comune; ai commi 11 - 12 e 13 bis del medesimo articolo sono previste le sanzioni amministrative comminabili agli autori delle violazioni normative e regolamentari;
- l'art. 27 del medesimo D. Lgvo disciplina le formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni, nonché gli elementi di carattere tecnico e/o amministrativo connessi ai relativi provvedimenti, il corrispettivo dovuto per l'occupazione o per l'uso concesso e la durata. Il comma 8 prescrive, puntualmente, che il canone di concessione di che trattasi deve essere commisurato al valore economico risultante dal provvedimento di concessione e/o autorizzazione, al vantaggio che l'utente ne ricava ed alle soggezioni che derivano alla strada;

Visto che il comma 6, dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera Consiglio Comunale n° 21/95 prevede, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 7, D. Lgvo n° 507/93 che: "qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione";

Ritenuto necessario istituire e disciplinare l'applicazione del "canone di concessione" per l'uso o l'occupazione permanente (oltre 12 mesi) delle strade e loro pertinenze a mezzo impianti pubblicitari privati;

Ritenuto, inoltre, che detto "canone di concessione" deve essere commisurato in base a tariffa annua rapportata alla effettiva occupazione del suolo pubblico "concesso" (vedi Circolare Ministero Finanze 24 Aprile 2001, n° 6/FL), nonché al valore economico risultante dal provvedimento di concessione e/o autorizzazione e al vantaggio che l'utente ne ricava (vedi art. 27, comma 8 D. Lgvo n° 285 del 30 Aprile 1992);

Considerato che il "canone di concessione" ha natura patrimoniale e, a differenza della TOSAP, costituisce un corrispettivo per il godimento del bene pubblico da parte del "concessionario", per l'uso particolare del bene demaniale che, in virtù della "concessione costitutiva" fatta al privato, viene ad essere distolto dall'uso generale e collettivo cui i beni demaniali debbono essere istituzionalmente destinati;

Considerato che:

- l'art. 17, comma 63, legge n° 127/97 da facoltà ai Comuni di stabilire la non applicazione della TOSAP per le superfici e gli spazi gravati da "canoni concessori";
- è orientamento dell'Amministrazione determinare la sola applicazione del "canone di concessione" per gli impianti pubblicitari privati, di cui all'allegato "I", installati in via permanente (durata non inferiore all'anno) su spazi ed aree pubbliche, per i quali è stata rilasciata apposita "CONCESSIONE" da parte del Comune e, quindi, di esentare dalla TOSAP dette occupazioni, in modo da unificare il prelievo del contribuente interessato;

Preso atto del parere favorevole espresso in aula dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, stante l'applicabilità dell'art. 17, comma 63, della Legge n. 127/97 che da la facoltà ai Comuni di stabilire la non applicazione della TOSAP per le superfici e spazi gravati da canoni concessori;

Preso atto del parere della Commissione Consiliare permanente n. 4 (Bilancio) reso con verbale n° 07 del 22.03.04;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali e Dirigente del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

Visto l'art. 52 del D. Lgvo n° 446/97

Visto il D. Lgvo n° 507/93;

Visto il D. Lgvo n° 285/92;

Visto la Delibera Consiliare n° 7/94

Visto il Regolamento Comunale n° 21 del 20/02/1995;

Visto il T. U. EE. LL. approvato con il D. Lgvo n° 267/2000;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 7 (Sallustio, Centrone, Lucanie, Sasso, Minervini C., Zaza, Fiorentini) astenuti n. 8 (Amato G., De Robertis, Minuto, De Bari, Petruzzella, Spadavecchia G., Rafanelli, Secondino) espressi in forma palese da n. 21 Consiglieri votanti su n. 29 Consiglieri presenti

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- a) istituire, con decorrenza 01/01/2004, il "canone di concessione" per gli impianti pubblicitari privati installati in via permanente (durata non inferiore all'anno) su spazi ed aree pubbliche, per i quali é stata richiesta dal privato e formalmente rilasciata dal Comune apposta "CONCESSIONE".
- b) approvare la tariffa del "canone di concessione" di cui al punto a), secondo l'allegato "I" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- c) dare atto che la superficie imponibile del suolo pubblico "concesso" é espressa in metri quadrati, risultante dalla proiezione ortogonale dell'impianto pubblicitario al suolo pubblico.
- d) dare atto che la superficie imponibile che risulti inferiore al metro quadrato é arrotondata ad 1 (uno) mq.; la frazione oltre il metro quadrato é arrotondata al mq. superiore.
- e) dare atto che il titolare della concessione per l'occupazione a mezzo impianti pubblicitari di che trattasi é tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e del canone di concessione, con esclusione della TOSAP.
- f) il soggetto passivo del canone di concessione é il titolare dell'atto di concessione che viene rilasciato dal Comune, per cui non é consentita la sub - concessione.
- g) dare atto che il procedimento amministrativo per il rilascio delle "concessioni" per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche é quello disciplinato dalla delibera Giuntale n° 254 del 08/05/2000.
- h) il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente del Comune intestato a "Comune di Molfetta - Servizio di Tesoreria - Canone di Concessione", contestualmente al rilascio della concessione e per gli anni successivi entro il 31 Gennaio di ciascun anno.
- i) per l'omesso pagamento del canone concessorio o tardivit  di pagamento superiore a 30 gg. si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del canone stesso, oltre gli interessi legali. La sanzione si riduce ad 1/4 nel caso in cui il pagamento viene effettuato nei 30 gg. dalla scadenza.
- l) per le installazioni abusive o considerate tali (realizzate senza concessione o in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo di questa, ovvero, oltre la data di revoca della concessione) si applicano le sanzioni amministrative ed accessorie previste dal D. Lgvo n° 285 del 30 Aprile 1992 e succ. mod. ed integraz.
- m) la riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite é effettuata coattivamente con la procedura indicata nel R. D. 14 Aprile 1910 n° 639 oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede con l'esercizio della procedura, ai sensi del D. Lgvo n° 112/99 e del D. Lgvo n° 46/99.
Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma precedente. Con le stesse modalit  sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la messa in ripristino del suolo.
- n) le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quando dovuto, restano riservate all'Autorit  Giudiziaria Ordinaria.

- o) per quanto non previsto si applicano le disposizioni, di cui al titolo II°, paragrafo 3°, del Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con il DPR n° 495/92, e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
- p) è affidata al Settore Tributi e Concessioni Comunali la gestione ed applicazione delle norme contenute nel presente atto.
- q) dare atto che il gettito del "canone di concessione" per l'installazione degli impianti pubblicitari affluirà alla risorsa n° 691 codice ministeriale 03050691.
- r) prevedere l'aggiornamento annuale del "canone di concessione" di che trattasi, da applicarsi nell'anno solare successivo.
- s) inviare copia del presente atto, ad avvenuta esecutività, al Direttore di Ragioneria, al Settore Tributi e Concessioni Comunali ed al Settore Territorio per gli atti successivi e consequenziali.

Allegato "I"

Tariffa Annuale in Vigore dal 01/01/2004 Canone Concessorio per Occupazione Permanente (durata non inferiore all'anno) a mezzo Impianti Pubblicitari Privati		
	TIPOLOGIA Impianto Pubblicitario	TARIFFA Annuale per ciascun impianto pubblicitario per Mq. o frazione
1	Cartello pubblicitario con dimensione espositiva: - fino a mq. 1 - oltre mq. 1 e fino a mq. 5 - oltre mq. 5	70,00 120,00 250,00
2	Preinsegna	50,00
3	Transenna parapedonale	50,00
4	Pensilina e Palina fermata bus	50,00
5	Cartello elettronico	800,00

IN PUBBLICAZIONE DAL 6 AL 21 APRILE 2004